

Breve panoramica sulle novità legislative in ambito fiscale in vigore dal 1° gennaio 2019

Sono entrate in vigore alcune modifiche legislative e di prassi a livello tributario, nonché alcune Circolari, di sicuro interesse



Anna Maestrini

Avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law, Vicedirettrice della Divisione delle Contribuzioni, Bellinzona

Disclaimer

Le considerazioni del presente contributo sono espresse a titolo personale e non vincolano in nessun modo la Divisione delle contribuzioni.

Il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), per il tramite della Divisione delle contribuzioni, ha recentemente pubblicato il consueto comunicato stampa relativo alle novità legislative fiscali in vigore dal 1° gennaio 2019. Il presente contributo riprende i contenuti di tale comunicato, riassumendo sinteticamente le principali novità.*

I. Le principali modifiche a livello cantonale 3

- A. L'armonizzazione della sistematica di legge cantonale in materia di commercio di valori immobiliari3
- B. L'adeguamento della LT in materia di giochi in denaro.....3
- C. Il nuovo Ufficio circondariale di tassazione di Lugano.....4
- D. L'adeguamento del Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche4
- E. Il Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi di interesse delle imposte cantonali valevole per il 2019.....4
- F. La Circolare n. 7/2019 sulle deduzioni sui proventi della sostanza immobiliare.....4
- II. La tassa di esenzione dall'obbligo militare 4

I. Le principali modifiche a livello cantonale

A. L'armonizzazione della sistematica di legge cantonale in materia di commercio di valori immobiliari

Nel nuovo articolo 61 cpv. 1 lett. d della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT; RL 640.100) viene ancorato il principio che le persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva fuori Cantone sono assoggettate in Ticino per tutte le attività di commercio di immobili siti nel nostro Cantone. Nella versione precedente tale principio era espressamente previsto nella legge unicamente per le persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva fuori dalla Svizzera (v. art. 61 cpv. 2 lett. b LT in vigore sino al 31 dicembre 2018). Di fatto, però, le

persone giuridiche, con sede o amministrazione effettiva fuori Cantone, venivano comunque imposte, di regola, in Ticino sulla base dell'appartenenza economica dettata dallo stabilimento di impresa^[1].

Questa modifica è l'ultimo tassello di una serie di adeguamenti cantonali in ambito di imposizione delle attività di commercio e/o di intermediazione immobiliare che si sono susseguiti negli ultimi anni. Essa fa seguito al Messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 2016 (n. 16.052) concernente la modifica della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), il quale offre una panoramica completa del luogo di imposizione delle provvigioni di intermediazione e delle persone fisiche e giuridiche che esercitano il commercio di immobili^[2].

B. L'adeguamento della LT in materia di giochi in denaro

A fronte dell'adeguamento della nuova Legge federale in materia di giochi in denaro del 29 settembre 2017 (LGD; RS 935.51)^[3], entrata in vigore il 1° gennaio 2019, è stata adeguata di conseguenza la LT^[4]. La nuova normativa contenuta nella LT riprende i principi previsti dalla Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e prevede, in particolare, un ampliamento delle tipologie di giochi in denaro esercitati (e/o autorizzati) in Svizzera che beneficiano di un'esenzione:

- vincite ai giochi da casinò (art. 23 lett. i LT);
- vincite ai giochi da casinò in linea e ai giochi di grande estensione sino a un milione di franchi per singola vincita, (art. 23 lett. j LT); trattasi di una quota esente;
- vincite ai giochi in denaro di piccola estensione in Svizzera (art. 23 lett. l LT);

^[1] Messaggio del Consiglio di Stato del 26 settembre 2018, n. 7583 (cit. Messaggio n. 7583).

^[2] Messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 2016 (n. 16.052), in: FF 2016 4757.

^[3] Messaggio concernente la Legge federale sui giochi in denaro del 21 ottobre 2015 (15.069), in: FF 2015 6849.

^[4] Messaggio n. 7583 (nota 1).

* Comunicato stampa del 7 gennaio 2019, in: <https://www3.ti.ch/CAN/comunicati/07-01-2019-comunicato-stampa-945782186282.pdf> (consultato il 16.01.2019).

- vincite in denaro o natura alle lotterie e giochi di destrezza;
- vincite destinate alla promozione delle vendite sino a 1'000 franchi in Svizzera (art. 23 lett. m LT); trattasi di un limite di esenzione.

Di conseguenza, risultano imponibili:

- le singole vincite ai giochi da casinò in linea e ai giochi di grande estensione per gli importi che superano un milione di franchi;
- le singole vincite alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati alla promozione delle vendite quando superano 1'000 franchi.

Queste vincite saranno imposte a livello cantonale separatamente dagli altri redditi, tramite un'imposta annua intera (art. 26 LT). La nuova normativa prevede altresì la possibilità di dedurre in maniera forfetaria i costi delle poste giocate per ogni singola vincita non esentata, con dei limiti superiori.

Restano, per contro, imponibili ordinariamente e congiuntamente agli altri redditi:

- le singole vincite a giochi in denaro conseguite da giocatori professionisti, in quanto tali vincite sono equiparate da un punto di vista fiscale ai redditi da attività lucrativa indipendente;
- le singole vincite a giochi in denaro esercitati all'estero.

C. Il nuovo Ufficio circondariale di tassazione di Lugano

L'art. 15 del Regolamento LT (RL 640.220) è stato adattato a fronte della fusione tra l'Ufficio circondariale di Lugano Città e l'Ufficio circondariale di Lugano Campagna in un unico ufficio, ora denominato Ufficio circondariale di Lugano. La nuova sede del predetto Ufficio è in fase di ristrutturazione e sarà inaugurata nei prossimi mesi.

D. L'adeguamento del Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche

L'unica modifica del Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche riguarda l'introduzione del nuovo art. 13 relativo alla prossima entrata in vigore della Legge sull'esercizio della prostituzione del 22 gennaio 2018 (LProst; RL 550.500). Tale articolo prevede il versamento di un importo forfetario giornaliero da parte della persona che esercita la prostituzione direttamente al gestore del locale erotico. Se gli elementi imponibili della persona esercitante la predetta attività non potranno essere accertati esattamente dall'autorità fiscale, gli importi versati saranno considerati come un'imposta definitiva. Questo articolo entrerà in vigore contestualmente alla nuova LProst, la cui entrata in vigore – decisa dal Consiglio di Stato con Risoluzione governativa n. 5621 del 27 novembre 2018 – è prevista per il 1° luglio 2019. I restanti articoli del citato Decreto, rimasti invariati, sono in vigore dal 1° gennaio 2019.

E. Il Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi di interesse delle imposte cantonali valevole per il 2019

I tassi di interesse rimangono invariati rispetto al 2018. A tal riguardo si rimanda alla tabella riassuntiva del Decreto esecutivo menzionato (RL 640.320).

F. La Circolare n. 7/2019 sulle deduzioni sui proventi della sostanza immobiliare

Questa Circolare[5], che sostituisce la n. 7/2010 dell'aprile 2011, è stata integralmente rivista, sia nel suo contenuto che nella sua sistematica, ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2019. In particolare, il concetto di spese di manutenzione è stato ulteriormente chiarito, sulla base anche dell'evoluzione della giurisprudenza in materia, e la Circolare si è arricchita di nuovi esempi concreti riportati all'interno della stessa o nell'Allegato A.

II. La tassa di esenzione dall'obbligo militare

A livello federale si segnala l'adeguamento della Legge federale sulla tassa di esenzione dall'obbligo militare (LTEO; RS 661)[6], la quale prevede che a partire dal 1° gennaio 2019, chi rinvia la scuola reclute (che, ricordiamo, dev'essere svolta entro il 25^{esimo} anno di età) non deve pagare nessuna tassa surrogatoria. La durata dell'assoggettamento si estende ora dall'anno successivo alla fine della scuola reclute fino al più tardi al 37^{esimo} anno d'età. In questo lasso di tempo saranno riscosse al massimo 11 annualità della tassa d'esenzione. Gli inabili al servizio militare o al servizio civile ricevono la prima delle 11 tasse a partire dall'anno successivo al reclutamento. Per coloro i quali, obbligati al servizio militare e al servizio civile, sono prosciolti dal loro servizio senza che l'abbiano adempiuto interamente, viene introdotta una tassa di esenzione finale.

[5] La Circolare è consultabile sul sito: <http://www4.ti.ch/dfe/dc/divisione/> (consultato il 16.01.2019).

[6] Messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 2017 (n. 17.055), in: FF 2017 5277.